

P r e m e s s a

Il 19 Dicembre 1949, un piccolo gruppo di artigiani (venti per la precisione), salì le scale di uno studio in via Vinzaglio per redigere e sottoscrivere davanti al notaio Bonesi, su un foglio di carta bollata che all'epoca costava quaranta lire, l'atto di costituzione di una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI INDIPENDENTI" di Grosseto.

L'associazione appena costituita aderì alla CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato), una delle sigle nazionali che rappresentavano il settore costituita, a sua volta, nell'immediato dopoguerra. La prima sede dell'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI INDIPENDENT fu aperta nel cuore della città: in Via Mazzini al numero 22, dove una targa in marmo, ricordava la sua presenza (la targa, in occasione delle celebrazioni del Cinquantenario, è stata rimossa ed affissa all'interno della sala Conferenze nella nuova sede di via Birmania).

Dopo aver aderito alla C.N.A. divenendone parte integrante e dopo averne assunto lo Statuto Nazionale, l'Associazione ha operato nel territorio provinciale senza soluzione di continuità contribuendo, con la sua azione, allo sviluppo dell'artigianato, all'elevamento economico e sociale dell'area nonché alla sua crescita democratica e civile.

**Con il presente Statuto,
che corrisponde al nuovo modello organizzativo
che la C.N.A. si è data, l'Associazione si propone
di accrescere il livello della propria autonomia
e democrazia interna per corrispondere,
sempre meglio, alle sfide che il nostro tempo propone alla
rappresentanza di interessi degli artigiani
e delle piccole e medie imprese.**

TITOLO I **Principi Generali**

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Grosseto – di seguito CNA Provinciale –, Associazione volontaria e senza fini di lucro con sede in Grosseto Via Birmania, 96.

L'atto di fondazione – rogito del Notaio Bonesi in Grosseto – porta la data del 19.12.1949.

Assume il logotipo CNA seguito dalla specificazione CNA Provinciale (Art. 8 lettera "m" dello Statuto Nazionale).

La titolarità esclusiva della denominazione CNA, del logotipo e simbolo è della CNA Nazionale.

La CNA Associazione Provinciale di Grosseto si configura come Associazione di Categoria ai sensi e per gli effetti connessi al D.Lgs. 4.12.1997 n° 460.

ART. 2. SCOPI E COMPITI DI CNA PROVINCIALE

La CNA Provinciale concorre a costituire il "sistema CNA" ed è costituita, a sua volta, da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa nel territorio provinciale.

Comprende tutte le strutture organizzative territoriali in cui si articola e quelle di settore/mestiere di cui si dota in accordo con le Associazioni Nazionali e Regionali di settore/mestiere.

La CNA Provinciale favorisce la partecipazione diretta dei soci alla vita associativa, agisce coerentemente all'art. 2 e all'art. 4 dello Statuto Nazionale ed opera per il perseguimento dei seguenti scopi:

- a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle piccole e medie industrie e del più generale mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del

lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali;

- b) la stipula di accordi e contratti collettivi territoriali di lavoro nonché la stipula degli accordi sindacali a livello provinciale sulle materie di propria competenza nonché su quelle eventualmente demandate dai livelli Nazionale o Regionale della CNA;

2 - In diretta attuazione di tali scopi, la CNA Provinciale svolge le seguenti attività:

- a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell'ambito del sistema produttivo provinciale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- b) promuove la fornitura e/o fornisce direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) Promuove lo sviluppo e tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani attivi e pensionati e dei loro familiari ed addetti nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale compito la CNA si avvale del suo Ente di Patronato e di assistenza sociale (E.P.A.S.A.), la cui costituzione è stata

approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla legge 17.04.1956, n. 561;

- d) promuove la formazione manageriale, la qualificazione e l'aggiornamento professionale delle imprenditrici, degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del "sistema CNA" avvalendosi anche delle strutture nazionali del "sistema CNA" e delle strutture e società territoriali a questo scopo dalla stessa costituite o partecipate;
- e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati;
- f) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire il collocamento dei loro prodotti sui mercati;
- g) costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari; assume la partecipazione e promuove la costituzione di Società, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed Enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, si dota di agenzie di stampa e di propri organi di informazione;
- h) promuove accordi ed iniziative di carattere economico nell'interesse delle imprese;
- i) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, esplica azioni di rappresentanza e promuove iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- j) stabilisce, in rapporto alle CNA Nazionale e Regionale o direttamente e in piena autonomia decisionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale;
- k) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione oppure deliberazione dei propri organi dirigenti.

TITOLO II
IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI,
ARTICOLAZIONE

ART. 3 - La CNA

La CNA Provinciale si riconosce nell'identità, negli scopi, funzioni, valori ed è parte costituente del "sistema CNA", sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle imprese artigiane, dei loro imprenditori, delle piccole e medie imprese e delle relative forme associate.

La CNA costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza generale dell'impresa italiana, con particolare riferimento all'Artigianato, alle Piccole e Medie Imprese, alle Piccole e Medie Industrie ed alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai pensionati.

Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA - Associazioni Provinciali (CNA Provinciali), CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme alle Unioni CNA, a CNA Pensionati nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale.

Ogni associato alla CNA Provinciale è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Provinciali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello provinciale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

ART. 4 - OBIETTIVI DEL "SISTEMA CNA"

Il "sistema CNA" opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato.

Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il "sistema CNA" opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese.

Il "sistema CNA" è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il "sistema CNA" opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adequata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.

Il "sistema CNA" si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il "sistema CNA" nel suo insieme partecipa alla definizione della

sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

ART. 5 – II sistema CNA

La CNA intesa come confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Provinciali, CNA Regionali e CNA Nazionale.

Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:

- le Unioni organizzate a livello provinciale, regionale, nazionale;
- la CNA Pensionati;
- i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.

A) Le CNA Provinciali

La CNA Provinciale è il livello confederale di base del "sistema CNA" ed è a sua volta costituita da tutti gli associati al "sistema

CNA" medesimo che hanno sede nel suo territorio. Comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui la CNA Provinciale medesima si articola.

Nella CNA Provinciale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

La CNA Provinciale opera per l'organizzazione delle Unioni Provinciali CNA, di CNA Pensionati – e degli altri raggruppamenti di interesse –, definendo all'interno del Piano Strategico provinciale la scelta delle risorse da impegnare negli stessi.

La CNA Provinciale, garantisce la partecipazione elettiva delle Unioni, della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea Provinciale al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del sistema CNA. Le Unioni Provinciali concorrono alla composizione dell'Assemblea provinciale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa.

La CNA Provinciale:

- rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nella rispettiva provincia;
- rappresenta la CNA nel medesimo ambito provinciale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
- garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dalle relative Unioni Provinciali, negli organi dell'associazione;
- stipula, con il concorso delle Unioni presenti sul territorio provinciale, gli accordi sindacali a livello provinciale sulle materie di propria competenza nonché su quelle ad essa demandate dai livelli nazionale e/o regionale;
- individua ed organizza a livello provinciale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA; La CNA Provinciale può svolgere tali

funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;

- attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
- definisce le politiche finanziarie provinciali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell'associazione; detiene il potere esclusivo al livello provinciale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
- può proporre, d'intesa con la rispettiva CNA Regionale, la costituzione di associazioni subprovinciali, e interprovinciali con particolare riferimento alle aree metropolitane, la cui ammissione al "sistema CNA" è deliberata dalla Direzione Nazionale della CNA;

B) La CNA Regionale

La CNA Provinciale è impegnata, in base a quanto disposto dall'art.8 comma (e) dello statuto nazionale a dare vita alla CNA Regionale Toscana e ad avere in questa riferimento per tutte le attività e competenze del livello confederale regionale del sistema CNA.

La CNA Regionale Toscana è il livello confederale regionale del sistema CNA.

La CNA Regionale assicura la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della Regione.

La CNA Regionale:

- rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della regione e presso le istituzioni regionali;
- elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le

- relative iniziative e stipula contratti ed accordi sindacali;
- elabora le proposte legislative da avanzare alle Regioni;
 - opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;
 - attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella propria regione.
 - stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

Nell'ambito delle funzioni attribuite mediante uno specifico patto costitutivo tra le CNA Provinciali della regione, e con risorse e meccanismi organizzativi da stabilire all'interno di appositi Piani Strategici di sistema regionale, la CNA Regionale potrà anche svolgere funzioni di:

- integrazione fra le CNA Provinciali, anche attraverso economie di scala e rapporti di sussidiarietà tra associazioni provinciali e CNA regionale;
- gestione del rapporto con la CNA Nazionale e con le altre CNA regionali;
- controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA Provinciali, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nello statuto Nazionale.

La CNA Provinciale è impegnata, congiuntamente alle altre Associazioni Provinciali della Toscana, alla definizione di un "Patto Costitutivo" con cui dovranno essere definite e assegnate, alla CNA Regionale Toscana le funzioni di cui al comma precedente nonché nella individuazione, all'interno degli appositi Piani Strategici di sistema regionale, delle risorse necessarie al raggiungimento di tali obiettivi.

Le CNA Regionali, d'intesa con le rispettive CNA Provinciali, debbono operare per l'organizzazione delle Unioni Regionali CNA, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA definendo all'interno del Piano Strategico regionale la quantità delle risorse da impegnare nelle stesse.

C) La CNA Nazionale

La CNA Nazionale costituisce il livello nazionale confederale del sistema CNA.

La CNA Nazionale:

- rappresenta la sintesi degli interessi espressi dall'intero sistema confederale;
- rappresenta l'unico livello di espressione della organizzazione generale della rappresentanza in sede nazionale, europea ed internazionale;
- opera per realizzare l'integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l'utilità, la creazione di valore, la solidarietà;
- agisce come livello unificante l'immagine e la comunicazione dell'intero sistema CNA;
- promuove ed organizza sinergie tra i diversi livelli associativi, anche attraverso l'utilizzo su scala nazionale delle più rilevanti esperienze realizzate e/o la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
- stabilisce gli ambiti di rappresentanza delle Unioni, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei;
- valorizza il sistema generale unitario e nazionale della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitile dal presente Statuto;
- è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale ed europeo;
- è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e stipula contratti ed accordi sindacali;
- cura la formazione dei quadri e dirigenti del sistema e promuove studi e ricerche;
- detiene il potere esclusivo al livello nazionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

ART. 6 - Le articolazioni del Sistema CNA

A) Le Unioni della CNA Provinciale

L'Unione è una istanza di aggregazione di interessi professionali e di settore.

Le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA.

Alla CNA Provinciale non è consentito di costituire nuove unioni che configurino aggregazioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla direzione nazionale della CNA

Le Unioni CNA sono articolazioni dei livelli confederali provinciali, regionali e nazionale. Esse sono costituite, a partire dal livello provinciale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica.

Le Unioni concorrono a comporre il sistema CNA.

Le Unioni sono dotate di organi elettivi di governo rappresentativi della pluralità delle identità professionali degli associati presenti all'interno dell'Unione a livello provinciale

Ciascuna Unione, nella propria autonomia, può articolarsi ulteriormente al suo interno secondo modalità organizzative atte a riconoscere, valorizzare, rappresentare specifici ambiti di interesse interni all'Unione e legati ad identità di mestiere, di settore, di filiera, di distretto produttivo, di territorio.

Sono organi dell'Unione a livello provinciale:

l'Assemblea, il consiglio, la Presidenza, il Presidente.

L'Assemblea Provinciale dell'Unione si riunisce ogni quattro anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell'Assemblea Provinciale della CNA nell'ambito delle norme stabilite dagli statuti delle CNA Provinciali.

Contestualmente:

- elegge il Consiglio Provinciale dell'Unione secondo modalità di composizione e di funzionamento stabilite dagli statuti e/o dai regolamenti della CNA Provinciale che ne garantiscano la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;

- elegge il Presidente e la Presidenza dell'Unione Provinciale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interni all'Unione;
- elegge i rappresentanti dell'Unione Provinciale al Consiglio Regionale di Unione, secondo regolamenti approvato dalla Direzione della CNA Regionale che salvaguardino la rappresentatività del Consiglio Regionale di Unione in rapporto alla consistenza associativa di ciascuna Unione Provinciale; i Presidenti Provinciali di Unione sono membri di diritto del Consiglio Regionale di Unione.

I Presidenti di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente di ciascuna Unione Provinciale è membro di diritto dell'Assemblea di CNA Provinciale.

Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente della CNA Provinciale.

Il Presidente della CNA Provinciale può di norma delegare a ciascun Unione ed al suo Presidente di:

- rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito dell'Unione stessa, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;
- rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali;
- elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori;
- elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
- dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

Nel caso il Presidente confederale non riconosca in tutto o in parte le deleghe, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Provinciale della CNA Provinciale.

Il Presidente della CNA Provinciale, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione Provinciale, può ritirare la delega al Presidente di Unione.

In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate ed ha un proprio statuto. Andranno tuttavia obbligatoriamente concertate con la Confederazione – ai rispettivi livelli – eventuali decisioni della CNA FITA in merito ad iniziative, non unitarie, di fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali la CNA FITA potrà agire solo previa autorizzazione della CNA.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente della CNA Provinciale il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Provinciale, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

B) I Raggruppamenti di Interesse Provinciali

La CNA Provinciale promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono a partire dal livello provinciale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.

Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse a livello Provinciale è membro di diritto dell'Assemblea della CNA.

Soltanto La Direzione Nazionale della CNA delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse e ne disciplina le modalità di costituzione.

C) CNA Pensionati Provinciale

La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.

L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e si dota di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.

CNA Pensionati attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.

CNA Pensionati è rappresentata nell'Assemblea Provinciale e nella Direzione dal proprio Presidente in carica che ne diventa membro di diritto.

D) Articolazioni Territoriali della CNA Provinciale

D.1) SEDI TERRITORIALI

L'articolazione territoriale della CNA Provinciale è costituita dalle sedi territoriali.

Sono sedi territoriali quelle deliberate dalla Direzione Provinciale.

La sede territoriale è composta da uno o più uffici territoriali a livello comunale o intercomunale che assumono il ruolo di Assemblee elettive.

Possono essere costituite anche attività organizzative e di rappresentanza a livello intercomunale per aree omogenee al fine di meglio integrare le problematiche delle imprese su un territorio più ampio nell'ambito delle linee e della politica strategica della CNA Associazione Provinciale.

Nella sede territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini dell'associazione.

La sede territoriale promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione ai soci sull'azione e sulle opportunità offerte dal "sistema CNA"; sviluppa, attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.

D.2) ORGANI DELLA SEDE TERRITORIALE

Sono organi della sede territoriale:

- l'Assemblea;
- la Presidenza.

- Assemblea della sede territoriale

L'Assemblea è composta da tutti i soci della CNA Provinciale che hanno la sede dell'impresa sul territorio di competenza della sede territoriale.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta elettiva.

Le Assemblee delle sedi territoriali sia nella forma ordinaria che elettiva sono sempre da considerarsi assemblee generali dei soci iscritti.

In tal senso ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri soci dell'Associazione.

In Assemblea godono del diritto di voto esclusivamente gli imprenditori nonché i legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA e gli iscritti alla CNA Pensionati, regolarmente iscritti alla CNA al momento dell'Assemblea medesima.

L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è sempre valida e non è condizionata al numero delle presenze.

L'Assemblea elettiva può procedere ad elezioni quando il numero dei presenti, aventi diritto di voto, è di almeno due volte superiore

al numero di tutti gli eleggendi di espressione della sede territoriale.

L'Assemblea ordinaria esamina lo stato dell'Associazione a livello locale e propone orientamenti all'Associazione Provinciale.

All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività della sede territoriale.

L'Assemblea elettiva elegge la Presidenza composta dal Presidente, eventualmente dal Vice Presidente e da altri componenti ed elegge la quota di componenti l'Assemblea Provinciale di propria competenza in base alle norme previste dallo Statuto.

L'Assemblea è di norma convocata dalla Presidenza della sede territoriale e può essere occasionalmente convocata dalla Presidenza Provinciale.

La convocazione deve avvenire attraverso formale invito scritto e spedito a mezzo posta, fax o e-mail almeno sette giorni prima; in via eccezionale e per motivi di urgenza può essere convocata tramite avviso affisso nei locali della sede e pubblicato sulla stampa locale.

- Presidente della sede territoriale

Il Presidente della sede territoriale è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CNA.

Il Presidente ha funzione di rappresentanza presso le istituzioni locali; verifica altresì l'attuazione, a livello locale, dei deliberati degli organi provinciali.

Il Presidente resta in carica quattro anni e per non più di due mandati pieni consecutivi.

La Presidenza è convocata dal Presidente della sede territoriale, in sua assenza e su delega dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente assume la funzione di Presidente tutte le volte che si verifica l'assenza del Presidente, qualora non sia stato eletto un vice presidente ne svolge le funzioni il componente più anziano per età della presidenza.

La Presidenza deve essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne fanno richiesta almeno un terzo dei componenti. La sintesi dei lavori della Presidenza della sede territoriale viene inviata alla Presidenza Provinciale.

Nell'espletamento delle proprie funzioni la Presidenza territoriale è coadiuvata, di norma, dal Coordinatore e/o Responsabile della sede territoriale nominato dalla Direzione provinciale su proposta del Direttore Generale provinciale.

In via eccezionale, può essere assistita da un dipendente incaricato anche di volta in volta, sulla base degli argomenti all'ordine del giorno, dal Direttore Generale.

TITOLO III

II Sistema CNA: Requisiti di Ammissione

ART. 7 - Adesione al sistema CNA

Possono aderire al sistema CNA le imprese e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali, i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Gli associati al sistema CNA debbono:

- a) accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale e della CNA Provinciale;
- b) rispettare le regole di comportamento contenute negli Statuti, nei regolamenti e nel codice etico della CNA Provinciale, della CNA Regionale Toscana e della Confederazione Nazionale ;
- c) ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo le modalità e quantità stabilite dall'Assemblea nazionale della CNA e dall'Assemblea Provinciale della CNA Provinciale, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973 n. 311 e successive modificazioni; l'adesione impegna l'associato a fornire al "sistema CNA" e agli Enti di emanazione, le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa e alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone, purché sia garantito

l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi fatto salvo quanto previsto dalla legge 675/96;

- d) garantire una partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo del "sistema CNA".

ART. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

La CNA Provinciale, si impegna al rispetto di tutti i requisiti contenuti nell'art. 8 dello statuto nazionale approvato il 27 maggio 2005 ed in particolare si impegna:

- a. al rispetto degli articoli 2,3, 4,5,7,9;
- b. a far sì che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- c. a garantire modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d. a garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- e. a darsi organi di controllo, garanzia ed arbitrati coerenti con lo statuto della CNA Nazionale approvato il 27 maggio 2005;
- f. A darsi ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Provinciale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- g. alla adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h. alla messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione

- amministrativa;
- i. affinché il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
 - j. affinché la durata in carica del Presidente a tutti i livelli non superi i due mandati pieni consecutivi;
 - k. al riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
 - l. alla costituzione di CNA Pensionati garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
 - m. all'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la CNA Provinciale prende atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
 - n. la CNA Provinciale concorre alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e si impegna ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.

TITOLO IV

Gli Organi Provinciali della CNA

ART. 9 - COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELLA CNA PROVINCIALE DI GROSSETO

Gli organi provinciali della CNA Provinciale sono composti da imprenditori e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

E' fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 19 (Collegio dei Garanti).

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti

salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

**ART. 10 - GLI ORGANI DELLA
CNA PROVINCIALE DI GROSSETO**

Gli organi della CNA Provinciale:

- l'Assemblea
- la Direzione
- la Presidenza
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti

**ART. 11 - L'Assemblea:
durata e composizione**

L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA Provinciale, pensionati iscritti a CNA Pensionati Grosseto, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA Provinciale.

Sono membri dell'Assemblea:

- a) i Presidenti in carica delle istanze territoriali;
- b) delle Unioni Provinciali – di cui al precedente art. 6 –;
- c) dei raggruppamenti di interesse costituiti a livello Provinciale;
- d) i Presidenti in carica delle Società di emanazione o collegate, il Presidente o Vicepresidente della C.P.A., i componenti del Consiglio Camerale qualora in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
- e) un numero di imprenditori, anche pensionati, eletti ogni quattro anni proporzionalmente alla consistenza associativa e pari al doppio di quelli indicati alle lettere a - b - c - d - e del presente articolo.

Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.

Nelle riunioni dell'Assemblea la titolarità del voto deliberativo

spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.

I componenti di cui alle lettere a-b-c-d-e del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

L'Assemblea nella sua seduta quadriennale elettiva è presieduta da una Presidenza dell'Assemblea composta dalla Presidenza uscente.

ART. 12 - L'Assemblea: poteri e compiti

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA.

L'Assemblea:

- stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA Provinciale individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- esamina l'andamento della CNA Provinciale e delle strutture collegate, partecipate e/o emanate. In relazione a tale compito, può indirizzare agli organi competenti pareri ed orientamenti;
- approva le linee di politica finanziaria annuale e/o pluriennale ed il bilancio consuntivo della CNA Provinciale proposto dalla Direzione;
- approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con il voto favorevole di almeno i 2/3 + 1 dei presenti.

Lo Statuto e le sue eventuali modifiche verranno comunque sottoposte, prima della definitiva approvazione, alla valutazione di compatibilità con i principi generali dello Statuto operata dalla Direzione Nazionale della CNA.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 1 ora rispetto alla prima convocazione. Può essere inoltre convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi

componenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti + 1 e con il voto favorevole del 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.

L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- deliberare il numero dei componenti la Direzione ed elegerli al proprio interno;
- eleggere, sempre al proprio interno, il Presidente ed i Vicepresidenti, determinando il numero di questi ultimi;
- eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere, stabilendone i compensi, i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.

In caso di necessità, la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti o dei componenti gli altri organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

L'elezione degli organi è valida quando sia presente la metà + 1 degli aventi diritto al voto; qualora per tre volte non sia stato raggiunto il quorum l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

***ART. 13 - LA DIREZIONE PROVINCIALE - DURATA - COMPOSIZIONE -
POTERI - COMPITI***

La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA Provinciale, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati Grosseto, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA secondo modalità stabilite dal Regolamento della CNA Provinciale.

Il numero dei componenti la Direzione non potrà superare 1/3 dei componenti l'Assemblea.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La Direzione ha il compito di:

- a. nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore Generale;
- b. attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della CNA Provinciale stabilite dall'Assemblea
- c. deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA Provinciale proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore Generale
- d. deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi Enti e Società;
- e. costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- f. esercitare il controllo sulle attività ed i risultati delle Società ed Enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente, dalla CNA Provinciale emanando in tal senso, agli Organi competenti, orientamenti pareri e direttive;
- g. esercitare direttamente il potere di controllo, di legittimità rispetto alle norme del presente Statuto, del regolamento, del codice etico e di comportamento per la prevenzione degli illeciti, su tutte le articolazioni del sistema CNA Provinciale;
- h. decidere sulle domande di affiliazione o adesione di organizzazioni autonome locali, nonché sulla cessazione del rapporto associativo;
- i. adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza, da parte delle articolazioni del sistema CNA Provinciale, del presente statuto, del regolamento e del codice etico della CNA, e del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti; nonché impugnare, innanzi al medesimo Collegio dei Garanti

- atti di organi del sistema CNA Provinciale per chiederne l'annullamento;
- j. deliberare il commissariamento, l'estromissione dal sistema CNA o altro tipo di provvedimento riguardante le Unioni e le strutture territoriali, nonché le altre organizzazioni del sistema CNA aventi per statuto rilevanza esterna, specificando i motivi del provvedimento e nominando i commissari;
 - k. deliberare in merito all'acquisto, permuta e vendita di immobili o di quant'altro economicamente rilevante nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea – in caso di necessità la Direzione delibera congiuntamente all'Organismo competente della struttura titolare del diritto di proprietà;
 - l. decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA Provinciale presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni, Organi in genere nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati da questa;
 - m. deliberare su proposta del Direttore Generale, l'articolazione della CNA Provinciale, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente dell'Associazione nonché l'inquadramento contrattuale, le assunzioni e i licenziamenti dei funzionari o quadri – in caso di necessità la Direzione delibera congiuntamente agli Organismi competenti delle varie strutture in cui è articolato il "sistema CNA";
 - n. dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - o. attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
 - p. presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo
 - q. approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
 - r. deliberare le quote associative annuali, esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazioni di tariffe per servizi e prestazioni. In caso di necessità la Direzione delibera congiuntamente agli Organismi competenti delle varie strutture in cui è articolato il Sistema CNA;
 - s. ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza
 - t. deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA

Provinciale;

u. dotarsi di proprio regolamento;

v. promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere e/o settore del "sistema CNA";

w. nomina gli organi dell'E.P.A.S.A a livello Provinciale, sulla base di quanto previsto dallo statuto dell'Ente.

Il Presidente onorario partecipa di diritto ai lavori della Direzione.

La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti i) l) m) n) p) e q).

ART. 14 - La Presidenza: durata, composizione e compiti

la Presidenza rimane in carica quattro anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente e dai Vice Presidenti – è possibile attribuire ad un vice Presidente la funzione di Vicario del Presidente Provinciale –.

Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore Provinciale.

La Presidenza

a) promuove l'attività politica della CNA Provinciale;

b) adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Direttore Generale, il Piano Strategico poliennale della CNA Provinciale;

c) ha funzioni di rappresentanza politico/istituzionale verso tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali; opera anche a supporto delle proprie sedi territoriali;

d) verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;

e) convoca la Direzione e l'Assemblea stabilendone l'ordine del giorno;

f) assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA Provinciale.

Il Presidente resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente della CNA Provinciale:

- ha la rappresentanza politica della CNA Provinciale;
- ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CNA Provinciale;
- rappresenta la sintesi del "sistema CNA" in ambito provinciale, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
- presiede gli organi ed è il rappresentante legale della CNA Provinciale di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
- ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
- può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni Provinciali CNA.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età tra i Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea, per la nuova elezione, deve essere convocata entro tre mesi.

ART. 16 - PRESIDENZA ONORARIA

L'Assemblea, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditori che, per almeno sei anni, abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa.

Il Presidente onorario – salvo disposizioni diverse contenute nel regolamento – resta in carica a vita.

Il Presidente onorario ha il diritto a partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.

ART. 17 - IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale della CNA Provinciale viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Direttore Generale:

- è responsabile del funzionamento della struttura CNA Provinciale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
- è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi provinciali;
- propone alla Presidenza il Piano Strategico poliennale della CNA Provinciale;
- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Provinciale e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- concorre all'elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del "sistema CNA" Provinciale ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni assunte;
- partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Provinciale;
- può essere coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui vanno attribuite per delega precise funzioni proprie del Direttore Generale. E' tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate. Il Direttore Generale ed i collaboratori cui sono state delegate dallo stesso responsabilità e funzioni, formano la Direzione Operativa la quale, pur non configurandosi in alcun modo come organo associativo, esercita un ruolo primario di direzione organizzativa;
- propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa della CNA Provinciale e l'attribuzione o revoca degli incarichi a funzionari/quadri;
- stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale ivi compreso quello eventualmente assegnato alle Unioni

Provinciali, alle Sedi Territoriali, agli Uffici Territoriali. Propone alla Direzione l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro, le proposte di inquadramento contrattuale di funzionari e quadri. Nell'espletamento di tali funzioni la competenza è esclusiva e non derogabile.

Tutto il personale risponde direttamente al Direttore Provinciale.

ART. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, tutti iscritti al registro dei Revisori Contabili e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di 4 anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA sempre iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Provinciale.

ART. 19 - Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito della CNA; esso è presieduto da un giurista.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea Provinciale della CNA Provinciale e rimane in carica per quattro anni.

Tutti i componenti non possono rivestire alcuna carica nell'ambito del "Sistema CNA".

Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia autonomo e indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA Provinciale in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Confederale, dello Statuto o Regolamento Provinciale, del Codice Etico Provinciale. Esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della CNA Provinciale.

Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA.

I diversi ambiti e livelli della CNA Provinciale possono richiedere al Collegio Provinciale dei Garanti di decidere controversie relative a questioni interne alle medesime, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalle stesse adottate.

L'intervento del Collegio avviene di norma su decisione e richiesta della Direzione Provinciale, salvo casi di particolare urgenza per i quali la decisione può essere assunta dalla Presidenza.

L'intervento, inoltre, può essere richiesto da singoli associati in caso di gravi violazioni dello Statuto.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni. Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Il regolamento sarà portato a conoscenza di tutte le articolazioni componenti il sistema CNA Provinciale.

ART. 20 - CUMULO DELLE CARICHE

Si rinvia al Regolamento interno della CNA Provinciale l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del Sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in Enti ed Istituzioni.

TITOLO V
AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE –
BILANCI

ART. 21 - Fondo comune

Il Fondo Comune della CNA Provinciale è costituito dalle quote associative annuali versate dagli associati, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo Comune.

L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dalla Direzione Provinciale.

In caso di scioglimento della CNA Provinciale il Fondo Comune risultante verrà devoluto integralmente ad associazioni ed Enti non economici con finalità analoghe.

ART. 22 - AUTONOMIA FINANZIARIA

La CNA Provinciale ha propria autonomia finanziaria, giuridica, economica e patrimoniale ed è impegnata a contribuire al "sistema CNA" con il versamento delle quote, come stabilito dallo Statuto Nazionale.

I creditori della CNA Provinciale possono far valere i propri diritti solo sul Fondo Comune dell'Associazione stessa; conseguentemente, i creditori di altre CNA Provinciali, Regionali o Nazionale possono rivalersi solo sui Fondi Comuni corrispondenti.

ART. 23 - BILANCI

Gli Organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi, adottando lo schema unico di bilancio previsto per il "sistema CNA".

Il Bilancio preventivo deve essere approvato dalla Direzione entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

La CNA Provinciale persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio. Nell'ambito di ciascun bilancio debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.

Il Bilancio consuntivo è approvato previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti che ad esso allega la propria relazione.

ART. 24 – Piano Strategico

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

La CNA Provinciale adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni, le organizzazioni territoriali e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. In particolare, le Unioni ed i livelli territoriali, partecipano alla definizione del Piano Strategico confederale della CNA Provinciale.

TITOLO VI RAPPORTO ASSOCIATIVO NORME DISCIPLINARI - INCOMPATIBILITA'

ART. 25 - Rapporto associativo

La CNA Provinciale adotta logotipo uniforme a quanto indicato dalla CNA Nazionale, esso è costituito dall'acronimo CNA seguito da "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE di GROSSETO".

La CNA Provinciale, costituisce il sistema CNA per durata illimitata, salvo provvedimenti di scioglimento stabiliti dalla Assemblea con i poteri stabiliti all'articolo 30 del presente statuto.

La delibera di eventuale revoca di adesione al sistema CNA ha valore soltanto se presa con il voto favorevole, validamente espresso, di almeno due terzi dei suoi associati e con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

La CNA Provinciale riconosce alla Direzione Nazionale il potere di deliberare il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA nonché ogni altro provvedimento disciplinare ritenuto necessario. I suddetti atti, che avranno effetto immediato, potranno essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

La CNA Provinciale è impegnata a recepire il Codice Etico insieme ai canoni di disciplina del comportamento degli associati e delle associazioni e/o federazioni componenti il sistema CNA nonché i principi deontologici ed il regolamento integrando il presente statuto.

Quanto sopra, non appena tali atti saranno resi disponibili dalla CNA Nazionale.

ART. 26 – Incompatibilità

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente e di membro di Unione è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.

Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore Generale.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

L'eventuale successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità può consentire agli organi competenti il ripristino del ruolo, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.

TITOLO VII ENTI CONFEDERALI

ART. 27 - Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (E.P.A.S.A)

L'E.P.A.S.A. (Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani), legalmente riconosciuto e promosso dalla CNA, opera per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini, nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela e di assistenza sociale.

L'Ente svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e tra le comunità italiane dei lavoratori autonomi e dipendenti all'estero.

Ha inoltre il compito di coadiuvare l'organizzazione promotrice per le funzioni di ricerca, studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio.

La Direzione della CNA Provinciale nomina, secondo quanto previsto nello statuto dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione della sede provinciale dell'ente medesimo; decide le indicazioni nominative del Presidente, degli eventuali vice Presidenti e del Direttore.

La CNA Provinciale, d'intesa con gli organi amministrativi nazionali dell'Ente è impegnata a sviluppare, in ambito provinciale, l'insediamento territoriale di questo.

TITOLO VIII NORME FINALI

ART. 28 - Logotipo e simbolo

La CNA Provinciale è impegnata ad utilizzare il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, nella forma e nei modi consentiti dallo statuto nazionale.

Il logotipo ed il simbolo saranno utilizzati nel rispetto della disciplina contenuta dall'apposito regolamento (di cui all'art.29

dello statuto nazionale) approvato dalla Direzione Nazionale. Il Logotipo è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.

ART. 29 - SCIOGLIMENTO DELLA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE

Lo scioglimento della CNA Provinciale può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea generale degli associati appositamente convocata, su tale argomento, dalla Direzione Provinciale.

L'Assemblea è valida in presenza della metà più uno degli associati e la delibera è valida se assunta da una maggioranza pari ad almeno i due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA Provinciale di Grosseto; i beni che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti integralmente ad Associazioni ed Enti non economici con finalità analoghe.

ART. 30 - CONTROVERSIE

La CNA Provinciale si impegna a rivolgersi al Collegio Nazionale dei Garanti per le eventuali controversie con le altre componenti del sistema CNA e ad accettarne le decisioni.

ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DELLA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Entro 90 giorni la Direzione Provinciale dovrà approvare il Regolamento di attuazione.

ART 32 - Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

ART. 33 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto della CNA Provinciale di Grosseto approvato dall'Assemblea Provinciale del 21 ottobre 2005, abroga ogni precedente simile normativa.

L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea Gabriele Fusini, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. La CNA Provinciale è impegnata a rimettere il presente statuto, modificato rispetto al precedente, alla direzione nazionale della CNA, per ricevere parere, vincolante, in ordine ai requisiti di ammissibilità della CNA Provinciale nel sistema CNA. La CNA Provinciale si impegna inoltre, successivamente ed a richiesta della Direzione nazionale a rimettere la versione definitiva alla CNA nazionale per consentirne la conservazione presso la stessa.
2. Nell'ipotesi di mancata adozione o adeguamento dello statuto come stabilito nella presente norma, la CNA Provinciale riconosce fin d'ora alla Direzione Nazionale della CNA il diritto di nominare un Commissario, con il compito di provvedere a tutti gli incumbenti necessari al fine di consentire la partecipazione, di pieno diritto, della CNA Provinciale di Grosseto al "Sistema CNA".
3. La CNA Provinciale di Grosseto prende atto, che i raggruppamenti di interesse costituiti e riconosciuti dalla CNA al momento dell'approvazione del presente Statuto sono:

CNA Giovani Imprenditori, CNA Impresa Donna, CNA InProprio; CNA Piccola e Media Industria. Fino alla definizione di nuove norme statutarie o regolamentari, la vita democratica dei raggruppamenti di interesse sarà regolata dalle norme e/o prassi attualmente in essere.

4. La CNA Provinciale prende atto che i livelli confederali del sistema CNA subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Associazioni di Mestiere e/o Categoria CNA, le quali, per effetto dell'approvazione del presente Statuto, confluiscono direttamente nelle corrispondenti Unioni, come stabilite dal successivo comma.

5. Le attuali Associazioni di Mestiere e/o Categoria di livello provinciale, al momento dell'approvazione del presente Statuto, confluiscono nelle Unioni provinciali sulla base del seguente criterio di individuazione e denominazione dei bacini di rappresentanza di Unione e di ulteriori specificazioni contenute nel Regolamento Nazionale:

- CNA Alimentare;
- CNA Artistico e Tradizionale;
- CNA FITA;
- CNA Costruzioni;
- CNA Installazione e Impianti;
- CNA Federmoda;
- CNA Produzione;
- CNA Benessere e Sanità;
- CNA Servizi alla Comunità;
- CNA Comunicazione e Terziario Avanzato.

Con l'approvazione del presente statuto si avvia l'intero processo di trasformazione delle attuali Associazioni di Mestiere e/o Categoria nelle Unioni. L'Assemblea nell'istituire le Unioni di cui al presente elenco, da mandato alla Direzione Nazionale di disciplinare il processo di trasformazione in tutti i suoi profili e l'elezione degli organi dell'Unione secondo il presente statuto. Il processo di trasformazione dovrà concludersi comunque entro il 30 settembre 2005.

Grosseto li21 ottobre 2005

STATUTO della C.N.A.
**Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola
 e Media Impresa**
Associazione Provinciale di Grosseto
 Via Birmania, 96 – 58100 Grosseto –
 tel. 0564-4711 – fax 0564-457393
 www.artigianatomaremano.it
associazione@cna-gr.it



VERSATI € 158,00
 IN DATA IL 02 MAR. 2006
 C/O M.P.S. - S.R. AL N. 1240 MOD. 3
 CAPO AREA SERVIZI
 Ivan Martini



UFFICIO DELLE ENTRATE
 UFFICIO DI GROSSETO
 ALLEGATO
 Registrato il 02 MAR. 2006 al n. 1240
 Mod. 3
 Capo Area Servizi
 Ivan Martini

